

## **ORDINANZA N. 7 DEL 12/06/2024**

---

**OGGETTO -** PREVENZIONE DELLE ALLERGOPATIE DA AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA. METODI PER IL CONTENIMENTO.

---

### **IL SINDACO BORGOMASTRO**

**Premesso** che la pianta Ambrosia è molto diffusa nel Comune di Biassono così come nel territorio di competenza dell'ASL di Monza e Brianza;

**Considerato** che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi e in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

**Rilevato che:**

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi e in particolar lo sfalcio delle aree infestate, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e comunque prima della maturazione delle infiorescenze;

**Ritenuto** di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

**Ritenuto** pertanto di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

**Dato atto** che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

**Vista** l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata;

**Viste** le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

**Vista** la nota del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Regione Lombardia pervenuta in data 07.06.2024 prot. n. 10071 e preso atto dell'allegato tecnico 2023;

**Visto** il Regolamento locale di igiene;

**Visto** l'art. 50, 5° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e l'art. 117 del D. Lgs. 31.3.98 n. 112;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base dei disposti di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

## **ORDINA**

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;

### **Quanto segue:**

- 1) Di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
- 2) Di eseguire periodi interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato Tecnico alla Nota della Direzione Generale Sanità che si allega alla presente ordinanza;
- 3) Di effettuare **in ambito urbano** gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
  - I° sfalcio: dal 20 luglio al 31 luglio
  - II° sfalcio: dal 20 agosto al 31 agosto
- 4) Di effettuare **in ambito agricolo** gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**. E' sufficiente un singolo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto. Eventualmente all'inizio di settembre sarebbe ancora possibile sfalciare ulteriormente se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva.
- 5) Di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità, secondo le seguenti specifiche:
  - **in ambito agricolo: aratura e discatura (erpicoltura con erpici a dischi);**
  - **in ambito urbano : pacciamatura ed estirpazione;**

## **INVITA**

- 1) ad eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- 2) curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prati inglese, trifogli ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia Artemisifolia.



**A V V E R T E**

Che:

- 1) Chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia – sarà punibile con **una sanzione amministrativa:**
  - da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 mq
  - da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 mq
- 2) Qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, l'inosservanza darà luogo **alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale ,e si provvederà d'ufficio a spese del contravventore;**
- 3) Gli agenti della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza e in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente e, in via straordinaria, al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notifica della pubblicazione.

**Il Sindaco Borgomastro  
Luciano Casiraghi**

*Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 82/2005 si attesta che la presente costituisce copia analogica conforme all'originale informatico conservato dallo scrivente ufficio a norma di legge.*

RELATA DI PUBBLICAZIONE

*La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno..... al giorno..... con pubblicazione n°.....*

RELATA DI NOTIFICA

*Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere oggi .....Notificato al Sig.....in Via.....  
Nelle mani del Sig.....in qualità di.....  
il presente Atto.*

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e depositato presso la sede del Comune di Biassono.  
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:  
*Il Ricevente* *Il Messo Comunale*  
casiraghi luciano in data 12/06/2024